

Sentenza n. 1609/2012 del 08/05/2012
Ruolo n. 660/2012

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro -

in persona del Giudice dott. Fabrizio Aprile ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 660/12 R.G.L. promossa da:

, elettivamente domiciliato in Biella, via Tripoli n. 13, presso lo studio dell'avv. G.Rinaldi che lo rappresenta e difende per delega in atti

parte ricorrente

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in corso Stati Uniti n. 45

parte convenuta

c o n t r o

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Piemonte (U.S.R.) e AMBITO TERRITORIALE di Torino, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*

parti convenute

Oggetto: impugnazione contratti a termine.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30/01/2012 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il M.I.U.R. e – premesso che: il ricorrente aveva sottoscritto per gli aa.ss. dal 2008/09 al 2011/12 vari contratti a tempo determinato per lo svolgimento, presso varie scuole, di mansioni di insegnante senza percepire l'aumento periodico del 2,50% per ogni biennio di insegnamento – tutto ciò premesso, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma lorda di € 1.048,69, oltre agli accessori di legge. Con comparsa in data 30/03/2012 si costituiva il M.I.U.R. contestando la fondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 4/05/2012 (allorché le parti concordavano sull'importo di € 873,87 lordi alla data di aprile 2012, poi ulteriormente rettificato in € 917,48 in considerazione del rateo del mese di maggio 2012), all'esito della quale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.



Si osserva in primo luogo che l'art. 53 l. 312/80 – laddove prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1906/1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale – risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza applicativa) dall'art. 146 del ccnl 2006-09 Comparto Scuola (rubricato «*Normativa vigente e disapplicazioni*»), sicché essa norma deve ritenersi applicabile al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo, compresi, ovviamente, gli insegnanti con contratto a termine.

Si deve ora affrontare il problema rappresentato dal contenuto del suo terzo comma, ove si dispone che l'aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnanti non di ruolo «*escluse in ogni caso le supplenze*».

La vigente legislazione scolastica (con particolare riferimento al t.u. sulle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui, da ultimo, al d.lgs. 297/94), per quanto riguarda il personale docente ed educativo, distingue tra insegnanti di ruolo e non di ruolo (c.d. "precari"); questi ultimi svolgono esclusivamente prestazioni lavorative a termine (sottoscrivendo appositi contratti a tempo determinato) che l'art. 4 l. 124/99 individua con il termine tecnico e onnicomprensivo di «supplenze».

Tutti gli incarichi di insegnamento a termine, secondo questa normativa, costituiscono, tecnicamente, delle supplenze, le quali, a norma dei primi tre commi dell'art. 4 l. 124/99 (e della normativa di dettaglio di cui all'art. 1 d.m. 131/07), si distinguono in:

- a) supplenze annuali, a copertura dei posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, con durata pari all'intero a.s. dal 1° settembre al 31 agosto;
- b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura dei posti non vacanti e di fatto disponibili entro il 31 dicembre, con durata fino al 30 giugno;
- c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di copertura di cattedre e di posti di insegnamento.

Dunque, sulla scorta dell'attuale normativa, tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti *tertium non datur* – e ciò a differenza della disciplina vigente fino al d.l. 281/81, che ha provveduto ad abrogare, a partire dall'a.s. 1981/82, il ruolo dei c.d. docenti incaricati, i quali, ai sensi dell'art. 3 l. 160/55 (e, quindi, dell'art. 1 l. 463/78), erano destinatari, su nomina del Provveditore agli Studi, di incarichi di insegnamento di durata annuale a copertura delle cattedre di ruolo vacanti per la durata dell'intero a.s.; si trattava di insegnanti non di ruolo, ma comunque distinti dai supplenti temporanei (anzi, «*per il periodo strettamente indispensabile*») che gli artt. 4 l. 160/55 e 3 l. 1728/60 'confinavano' nella categoria residuale



Sentenza n. 1609/2012 del 08/05/2012
Ruolo n. 660/2012

dei docenti né di ruolo, né incaricati. Inoltre, gli insegnanti incaricati, come si è detto, erano docenti non di ruolo, similmente agli odierni supplenti *ex lege* 124/99, ma, a differenza di questi, erano stati assunti, a seguito della l. 282/69, con rapporto a tempo indeterminato.

2.2. Così sinteticamente ripercorsa la vicenda storica della normativa di settore, si osserva ora come il 'calco' dell'art. 53, co. 3, l. 312/80 sia rappresentato dall'art. 7, co. 1, l. 831/61, che attribuiva proprio agli insegnanti incaricati *ex lege* 160/55 (e non certamente ai supplenti temporanei) l'incremento periodico biennale del 2,50% sullo stipendio iniziale.

Ne consegue che, nella prospettiva del legislatore del 1980 (quando era ancora in vigore il ruolo degli insegnanti incaricati e alla luce del suvvisto *status* 'tripartito' del personale docente), l'inciso «*escluse in ogni caso le supplenze*» non poteva che riferirsi, evidentemente, agli incarichi propri dei supplenti temporanei così come individuati dagli artt. 4 l. 160/55 e 3 l. 1728/60. Ne consegue ulteriormente che la previsione dell'aumento periodico *ex art.* 53, co. 3, l. 812/80, a seguito della soppressione del ruolo degli insegnanti incaricati, deve intendersi attualmente riferita a quei docenti non di ruolo che, tuttavia, svolgono supplenze annuali in tutto e per tutto analoghe e sovrapponibili ai "vecchi" incarichi *ex lege* 160/55.

Se, dunque, i superiori rilievi sono corretti, allora i soppressi incarichi annuali sono sostanzialmente da equipararsi, ai fini dell'emolumento *de quo*, quantomeno alle supplenze *ex art.* 4, co. 1, lett. a) e b), l. 124/99; sotto questo specifico profilo si prende atto della pronuncia n. 249/86 della Corte Costituzionale laddove ha stabilito che «*La posizione di supplente annuale [...] non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica - il Provveditore agli studi - e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale. La diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di incaricati - non ha alcuna rilevanza data la identità della fattispecie sostanziale*».

Si prende inoltre atto del disposto *ex art.* 489 d.lgs. 297/94, come interpretato dall'art. 11, co. 14, l. 124/99, per cui «*il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*», con conseguente irrilevanza della distinzione, almeno a questi fini, tra supplenza annuale e supplenza fino alla cessazione dell'attività didattica.



Quanto basta per accogliere il ricorso, non sussistendo dubbio che la ricorrente, nel corso di tutte le sue supplenze, abbia lavorato per più di 180 giorni all'anno, con conseguente spettanza dell'aumento periodico ex art. 53 l. 312/80.

3. Il ricorso deve dunque essere accolto e sull'importo a favore del ricorrente spetta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione nel caso di datore di lavoro pubblico il cumulo tra le due maggiorazioni.

Non sussiste alcuna questione di prescrizione del credito attoreo, comunque non eccepita da parte convenuta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

dichiara tenuto e condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore di _____, per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma lorda di € 917,48, oltre agli accessori di legge;

condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre a IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 429, co. 1, c.p.c. come mod. dal d.l. 112/08, indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, il 4/05/2012.

Il Giudice
Dott. Fabrizio Aprile

